

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 13/2004

OGGETTO: Riesame della deliberazione n.275/2003. Provvedimenti.

L'anno **duemilaquattro** addì **9** del mese di **marzo** alle ore **16.20** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 9 MARZO 2004

Oggetto: Riesame della deliberazione n.275/2003. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n.275/2003 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione deliberava di confermare definitivamente il contenuto della deliberazione n.225/2003 relativa al computo dell'anzianità di servizio di cui all'art.31 del vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali;

Preso atto che, questo Consiglio di Amministrazione, nel pieno rispetto del sistema delle relazioni sindacali di cui agli artt.3 ss. del vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali, è giunto ad adottare la predetta deliberazione soltanto dopo aver invitato le OO.SS. di categoria a manifestare il proprio parere in merito al contenuto della deliberazione n.225/2003, sostanzialmente riprodotto nella successiva deliberazione n.275/2003 trasmessa loro in veste di proposta;

Richiamato il parere dell'UNSCP che faceva pervenire, con nota del 15 dicembre 2003, le proprie osservazioni sulla tematica *de qua* sostanzialmente aderendo alle posizioni dell'Agenzia;

Richiamate, ad ogni buon fine, le motivazioni di cui alle deliberazioni n.225/2003 e n.275/2003 ed in particolare la considerazione per cui "*..tanto ai sensi del previgente ordinamento delineato dal d.P.R. n. 465/1997 quanto dell'attuale assetto normativo descritto dal C.C.N.L. di categoria, l'inquadramento normativo ed economico del segretario, da sempre variabile in base agli incarichi ricoperti, è da intendersi subordinato all'effettiva presa di servizio in qualità di titolare della sede di segreteria per la quale è stata conseguita la corrispondente idoneità..*", e per l'effetto "*..il computo dell'anzianità utile ai fini della nomina nelle sedi di segreteria di cui all'art. 31, commi 3 e 4, del CCNL di categoria, decorre dalla data di presa di servizio del segretario in veste di titolare...rilevando esclusivamente il dies a quo dell'acquisizione della titolarità, anche se la stessa sia in seguito venuta meno ante tempus*", senza poter tener conto, a tal fine, degli eventuali servizi prestati in qualità di segretario reggente o supplente;

Premesso, pertanto, che la deliberazione n.275/2003 è stata posta in essere, previa acquisizione del parere dell'UNSCP (che risulta, tra l'altro, in linea con quanto espresso da questa Amministrazione) ed in assenza di altri elementi ostativi adottati dalle OO.SS., questo Consiglio, a coronamento di un'azione amministrativa che, senza trascurare il coinvolgimento dei Sindacati di categoria, si propone di dare una

risposta concreta e certa alle problematiche connesse alla non facile interpretazione disposizione negoziale in argomento che, stanti i rilevanti risvolti giuridico-economici, necessitava la dovuta chiarezza;

Visto l'avviso pubblicato nella G.U., IV serie speciale, del 26.09.2003 con cui la SSPAL bandiva il corso di specializzazione per l'idoneità a segretario generale a norma dell'art.14, secondo comma, del D.P.R. 465/1997, II edizione, *"cui sono ammessi i segretari comunali che alla data di scadenza del ... bando abbiano maturato i due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti"*;

Considerato che la deliberazione n.275/2003, così come la precedente deliberazione n.225/2003, nel chiarire le modalità di calcolo dei due anni di anzianità prescritti dall'art. 31, commi 3 e 4, del CCNL del 16 maggio 2001, per la nomina rispettivamente in sedi di segreteria di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti e in sedi di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali, è andata inevitabilmente ad incidere sui meccanismi di computo dell'anzianità di servizio necessaria per l'accesso al corso di specializzazione SEFA II di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997;

Preso atto che, per evitare disparità di trattamento, in sede di verifica del possesso dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione al corso SEFA II, si è utilizzato lo stesso criterio utilizzato per il computo dei due anni di anzianità di cui all'art. 31, commi 3 e 4, del CCNL del 16 maggio 2001, in linea, peraltro, con le procedure già seguite per il riscontro dei requisiti per l'accesso al medesimo corso (SE.FA. II) bandito nell'anno precedente;

Visto il comunicato unitario del 27 gennaio 2004 con cui i rappresentanti delle OO.SS. dei segretari (tra cui l'UNSCP che ha rivisto la succitata posizione favorevole già espressa), sulla scorta di quanto affermato dall'ARAN, hanno ritenuto *"che siano da considerare validi ai fini del computo per l'ammissione ai corsi SEFA della SSPAL anche quei periodi di servizio svolti in posizione di reggenza e supplenza anche a scavalco"*;

Visto il parere con cui l'ARAN, nel riscontrare un quesito proposto da un segretario comunale in merito alle modalità di applicazione di cui art. 31, comma 4, del C.C.N.L., affermava che *"il C.C.N.L. richiede un'anzianità di servizio ... di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia; non importa se detto servizio è stato prestato dal segretario in quanto titolare di sede o in quanto incaricato di supplenza o reggenza; quello che conta è che abbia i prescritti requisiti e che abbia prestato servizio presso l'ente (o gli enti) per almeno due anni"*, senza far alcun riferimento alle modalità di ammissione ai corsi per il conseguimento dell'iscrizione alle fasce superiori;

Preso atto del contenzioso sviluppatasi sulla questione che ha portato all'ammissione al corso SEFA, tramite decreti *inaudita altera parte* dell'autorità giudiziaria investita, di alcuni segretari che erano stati esclusi;

Vista l'ordinanza 1141/04 con cui il TAR Lazio, nell'accogliere la domanda di sospensione presentata da un segretario escluso dal corso *de quo*, affermava che "il disposto dell'art.31, comma1, lett. c) del CCNL di categoria non distingue a secondo che il servizio sia prestato a titolo di supplenza o di titolarità" e che non "*possa assumere specifica rilevanza il fatto che le mansioni siano state espletate in qualità di titolare ovvero di mera supplenza*";

Ritenuto che tali eventi richiamino ad una riflessione generale sulle procedure di progressione in carriera che non sia penalizzante per chi effettua le supplenze e reggenze;

Preso atto, tuttavia, che non si possa intaccare o snaturare il corso di formazione attualmente *in itinere* ma sarebbe opportuno organizzare un'altra sessione del corso SEFA cui possono accedere quei segretari che hanno maturato l'anzianità di servizio richiesta dall'art.31, comma 1, del CCNL, in virtù del servizio prestato in qualità di reggente e/o supplente, equiparato, a tali fini, al servizio prestato come titolare;

Considerato che, alla luce di quanto rilevato, il menzionato art.31 sia suscettibile di diverse e contrastanti interpretazioni e che, pertanto, al fine di addivenire ad una soluzione univoca e condivisa, occorre dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di contrattare con le OO.SS. l'organizzazione, a breve, di un nuovo corso, per coloro cui non sono stati valutati, in sede di verifica dell'anzianità per accedere al corso SEFA II, i periodi di servizio svolto in qualità di supplente e/o reggente;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per sospendere, in via d'urgenza, gli effetti della deliberazione n.275/2003, con riserva di presentare ricorso avverso la citata ordinanza n. 1141/04 adottata, in sede cautelare, dal TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. di sospendere, con effetto immediato, la deliberazione n.275/2003;

2. di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di contrattare con le OO.SS. di categoria i criteri di ammissione al corso SEFA ed eventualmente di procedere nell'immediato all'indizione di un nuovo corso SEFA;
3. di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art.4, co.1, lett. f), del CCNL di categoria, la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla S.S.P.A.L..
5. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.